

**IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO \***  
**DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (PRIMA PARTE)**  
**(avvocato Walter Fumagalli)**

L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dopo aver disciplinato il procedimento conseguente alle richieste di autorizzazione paesaggistica, stabilisce al nono comma che "con regolamento ... sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

Questi ultimi riferimenti stanno a significare che il regolamento non può prevedere né che l'autorizzazione paesaggistica venga sostituita da una dichiarazione di inizio di attività (articolo 19.1), né che venga rilasciata mediante silenzio assenso (articolo 20.4).

Ora che il citato regolamento è stato approvato con il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, occorre anzitutto individuare le fattispecie alle quali esso si applica: come si è visto, infatti, la legge ha attribuito al Governo il potere di prevedere una procedura semplificata solamente per gli "interventi di lieve entità", cioè per quegli interventi che in genere dovrebbero incidere in misura minore sul paesaggio e sui suoi elementi di pregio.

L'articolo 1 del regolamento stabilisce in proposito che "sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica ... gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento".

Come la norma chiarisce, si deve trattare di opere che "comportino un'alterazione dei luoghi" oppure un'alterazione "dell'aspetto esteriore degli edifici" (il termine "alterazione" deve essere inteso qui nel senso di "modificazione", e non nel senso di "modificazione negativa").

---

\* Il presente contributo è pubblicato su "AL - Mensile di informazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Lombardi", settembre-ottobre 2010, pag. 44.

Non verificandosi né l'una né l'altra alterazione, evidentemente, si è ritenuto che l'autorizzazione paesaggistica non sia necessaria, anche se alla luce dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 42/2004 questa conclusione appare tutt'altro che pacifica (il citato articolo 149, alla lettera "a", stabilisce infatti che l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici", il che lascia intendere che invece l'autorizzazione dovrebbe essere necessaria per tutti gli altri interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici).

L'elenco allegato al regolamento è composto di 39 voci, comprendenti gli interventi più disparati, e può essere suddiviso in quattro settori:

- A - alcune di tali voci si riferiscono ad opere che si intendono realizzare in qualunque porzione di territorio vincolata come bene paesaggistico;
- B- altre voci si riferiscono ad opere che si intendono realizzare in porzioni di territorio vincolate che non rientrino fra quelle indicate dalle lettere "a", "b" e "c" dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42/2004;
- C - altre ancora si riferiscono ad opere che si intendono realizzare in porzioni di territorio vincolate che non rientrino fra quelle indicate dalle predette lettere del citato articolo 136, ed in zone vincolate che non rientrino nelle zone classificate "A" dagli strumenti urbanistici generali;
- D - un'unica voce (la n. 36), infine, si riferisce al taglio di alberi isolati o in gruppi, che siano ubicati in porzioni di territorio rientranti fra quelle indicate dalle lettere "c" e "d" del citato articolo 136.

Quest'ultimo articolo si riferisce alle porzioni di territorio che siano state vincolate come bene paesaggistico in quanto:

- cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica (lettera "a");
- ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza (lettera "b");
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (lettera "c");

- bellezze panoramiche e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda le spettacolo di quelle bellezze (lettera “d”).

I predetti interventi sono indicati nelle tabelle che seguono.

<b>INTERVENTI REALIZZABILI IN QUALUNQUE IMMOBILE VINCOLATO COME BENE PAESAGGISTICO</b>
modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici (voce 6)
realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali fuori terra o in tutto o in parte interrata, con volume non superiore a 50 mc., compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe (voce 7)
tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti simili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq. (voce 8)
manufatti accessori o volumi tecnici aventi volume non superiore a 10 mc. (voce 9)
modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza (voce 12)
monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali (voce 14)
collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (voce 16)
interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente (voce 17)
parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo (voce 17)
sistemazione e arredo di aree verdi (voce 17)
allaccio alle infrastrutture a rete che comportino opere in soprasuolo (voce 18)
linee elettriche su palo di altezza non superiore a 10 metri, a servizio di singole utenze (voce 19)
linee telefoniche su palo di altezza non superiore a 6,30 metri, a servizio di singole utenze (voce 19)
adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe (voce 20)
interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti (voce 21)
impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra (voce 24)
installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc., e opere di recinzione e sistemazione correlate (voce 25)
impianti tecnici esterni, al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva (voce 26)
posa in opera di manufatti completamente interrati che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese le opere di recinzione o di sistemazione correlate (voce 27)
nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo (voce 29)
tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua (voce 30)
interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa (voce 31)
ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi

d'acqua e dei laghi (voce 32)
taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali (voce 33)
riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti (voce 34)
ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti (voce 35)
manufatti in legno per ricovero di attrezzi agricoli, di superficie non superiore a 10 mq. (voce 37)
occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni (voce 38)
strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili (voce 39)

**INTERVENTI REALIZZABILI AL DI FUORI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO VINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, LETTERE "A", "B" E "C"**

interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti (voce 2)
interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (voce 3)
interventi sui prospetti degli edifici esistenti, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze, inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti, chiusura di balconi o terrazze già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi, modifica o sostituzione di scale esterne (voce 4)
interventi sulle coperture degli edifici esistenti (voce 5)
interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (voce 10)
realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni o muri di contenimento del terreno (voce 11)
interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (voce 13)
posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di dimensioni inferiori a 18 mq., ivi comprese le insegne per le attività commerciali o per pubblici esercizi (voce 15)
installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole e antenne (voce 22)
parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, e impianti per l'accesso alle reti di telecomunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq. o volume non superiore ad 1 mc. (voce 23)

**INTERVENTI REALIZZABILI AL DI FUORI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO VINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, LETTERE "A", "B" E "C" E DELLE ZONE "A"**

incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (voce 1)
pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq. (voce 28)

Per ragioni di spazio non è possibile, in questa sede, analizzare una per una le singole fattispecie indicate dal regolamento.

Preme qui sottolineare, invece, che gli elenchi riportati non solo individuano gli interventi soggetti alla procedura semplificata, ma

consentono altresì di superare eventuali dubbi circa l'individuazione di alcuni degli interventi per i quali, allorquando vengono realizzati in una zona vincolata, è comunque necessaria l'autorizzazione paesaggistica. E così, per esempio, si ha conferma che detta autorizzazione è indispensabile anche per installare i "chioschi da giardino" (voce 8), per pavimentare l'area di pertinenza di un edificio esistente o per modellarne il suolo (voce 13), per installare una tenda da sole sulla facciata di un edificio (voce 16), per installare condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole e antenne (voci 22 e 23), e per installare pannelli solari, fotovoltaici e termici (voce 28).